

*Oggetto: modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico, in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della L.R. 40/2009*

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;

Considerato, in particolare, che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 82/2005, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che l'art. 38 d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008, introduce, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, i principi e i criteri per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con cui si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive;

Considerato che l'art. 3 comma 2 del d.p.r. 160/2010 prevede che il portale “impresainugiorno” a livello nazionale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interoperi con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici;

Atteso che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del suddetto d.p.r. 160/2010 il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema degli sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo e che le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale;

Visto l'art. 4 comma 1 lett. z) dello Statuto regionale, ai sensi del quale la Regione Toscana presegue tra le finalità prioritarie la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;

Vista la legge regionale 23 Luglio 2009 n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

Considerato che la citata l.r. 40/2009 individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, con le inclusioni e le esclusioni di cui all'art. 36 l.r. 40/2009;

Considerato che la citata l.r. 40/2009 prevede la realizzazione della semplificazione amministrativa anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica e che a tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza dei SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);

Considerato che la semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica e a tal fine è quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese;

Considerato altresì che una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative e che per tale ragione la l.r. 40/2009 ha previsto la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse;

Atteso che la citata legge regionale n. 40/2009 prevede al comma 4 dell'art. 37 che le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nei procedimenti, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r. 1/2004, siano approvate dalla Giunta regionale con deliberazione e che le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, siano stabilite con la deliberazione di cui all'art. 37, comma 4;

Atteso che la citata legge regionale n. 40/2009 prevede al comma 3 dell'art. 45 che gli elenchi della documentazione e degli elaborati nonché la modulistica da utilizzare per gli adempimenti in materia di procedimenti edilizi per impianti produttivi di beni e servizi sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 42;

Ritenuto che gli elenchi della documentazione e degli elaborati e la modulistica di cui al punto precedente devono essere inseriti nella banca dati regionale con le procedure e le modalità di cui all'allegato “A” alla presente delibera analogamente agli altri endoprocedimenti relativi all'insediamento di impianti produttivi;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 recante ‘Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”;

Considerato che la l.r. 1/2004 favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale in direzione della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici e promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita;

Considerato che la l.r. 1/2004 disciplina la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 recante "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza";

Considerato che la l.r. 54/2009 prevede l'impegno di Regione Toscana ad assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la promozione della società dell'informazione e della conoscenza e dell'amministrazione digitale e che, a fini di semplificazione dei rapporti fra pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi di funzionamento delle stesse, promuove il ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la digitalizzazione;

Considerato, altresì, che la l.r. 54/2009, a fini di semplificazione dei rapporti fra cittadini e imprese della toscana e le amministrazioni, riconosce il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali e che per consentire livelli adeguati di servizi digitali la Regione mantiene e mette a disposizione l'infrastruttura di rete regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 dell'11 luglio 2007, con la quale è stato approvato il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010, che nell'area tematica denominata e-competitività prevede obiettivi e interventi specifici legati ai servizi alle imprese per la semplificazione e lo sviluppo, fra i quali l'attivazione di Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e che in conformità a quanto previsto nel Programma la Regione nel corso della precedente legislatura ha realizzato e diffuso sul territorio l'infrastruttura di cooperazione applicativa, in particolare attraverso la sua articolazione a supporto dei SUAP (Rete Regionale dei SUAP), che rende disponibile un sistema di interoperabilità tale da consentire l'erogazione di servizi alle imprese in modo semplice e razionale da parte della pubblica amministrazione per il raggiungimento di più complessivi obiettivi di semplificazione amministrativa;

Considerato in particolare che a seguito dell'Accordo di Programma "Innovazione e semplificazione della PA - Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Toscana", sottoscritto in data 28.6.2006 e approvato con d.p.g.r. n. 172 del 7.11.2006, è stato attivato un tavolo tecnico regionale che, come previsto nei decreti dirigenziali di attuazione del citato accordo di programma, n. 1501 del 02/04/2007 e n. 3753 del 30/07/2009, e nella delibera n. 839 del 26/11/2007 "Approvazione schema di Protocollo d'Intesa con Unioncamere relativo all'attivazione del Centro di Competenza per l'Innovazione Tecnologica e la Semplificazione Amministrativa", ha proceduto all'elaborazione di documentazione utile ai fini della predisposizione della banca dati regionale in materia di SUAP e ha altresì garantito servizi di assistenza e supporto ai SUAP;

Considerato che il complesso lavoro fin qui svolto dal tavolo tecnico regionale nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui al d.p.g.r. n. 172 del 7.11.2006 è funzionale all'attuazione di quanto

previsto dalla l.r. 40/2009 e che tale lavoro è coerente con le finalità delle disposizioni di cui all'art. 38 del d.l. 112/2008 convertito in l. 133/2008 e del relativo d.p.r. 160/2010;

Visto il protocollo di accordo fra Regione Toscana, Anci toscana e Unioncamere toscana firmato in data 18 novembre 2010 a seguito della delibera di Giunta regionale n. 896 del 18.10.2010, finalizzato all'individuazione di azioni condivise per l'implementazione e l'operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) toscani, con il quale le parti hanno concordato che il Sistema Toscano dei servizi alle imprese si rappresenterà in maniera unitaria e coerente con le previsioni del d.p.r. 160/2010, prevedendo di realizzare livelli di trasmissione telematica di livello superiore a quelli minimi previsti;

Considerato che il suddetto protocollo di accordo fra Regione Toscana, Anci Toscana e Unioncamere toscana prende atto che la banca dati regionale dei procedimenti, unitamente ai servizi regionali di assistenza e supporto ai SUAP, è lo strumento che consente di standardizzare ed uniformare a livello regionale e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e che la rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti fra i SUAP e gli altri enti che intervengono nel procedimento;

Considerata la necessità che i SUAP adeguino i propri sistemi informativi alla interoperabilità di rete SUAP che consente un costante aggiornamento della banca dati regionale SUAP attraverso le localizzazioni di competenza, in modo che rispettivamente la Banca dati SUAP e i siti istituzionali dei SUAP siano costantemente allineati alle successive modifiche e aggiornamenti necessari;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Considerato il necessario rispetto dei principi e delle disposizioni del citato d.lgs. 196/2003 e dell'art. 42 della l.r. 40/2009, ai sensi del quale la banca dati regionale registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati;

Atteso inoltre che la legge regionale n. 40/2009 prevede al comma 3 dell'art. 37 che la Giunta regionale, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisca la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 (presentazione esclusiva per via telematica delle dichiarazioni/domande e relativi documenti allegati) producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio;

Ritenuto che, a fini di certezza del diritto, per esigenze di uniformità e omogeneità e allo scopo di non ingenerare incertezze nell'applicazione normativa sul territorio regionale, essendo sopravvenuto il d.p.r. 160/2010 il quale all'art. 12 dettaglia i termini di decorrenza dell'efficacia delle sue disposizioni, i termini per il passaggio ad esclusive modalità telematiche debbano essere coincidenti con quanto previsto a livello statale dallo stesso d.p.r. 160/2010;

Ritenuto che al fine di assicurare la massima funzionalità del sistema sia necessario prevedere, nella fase di avvio, l'attivazione di un monitoraggio dei processi di implementazione e gestione della banca dati regionale SUAP e dei servizi di assistenza e supporto di cui all'allegato "A", assicurando il coinvolgimento degli enti interessati;

Visti e considerati i regolamenti di organizzazione del Comitato Strategico e della Direzione Tecnico-operativa, ai sensi degli artt. 13 e 15 della l.r. 1/2004, assunti dal Comitato Strategico in data 20/01/2011 che prevedono, preso atto delle decisioni e delle determinazioni della Regione Toscana o di altri soggetti della Rete, la possibilità di attivare tavoli permanenti a carattere tecnico su specifiche

tematiche, i quali operano in seno alla Direzione tecnico-operativa e sono composti sulla base delle professionalità richieste dal tema trattato e che i tavoli si auto-regolamentano con proprie discipline che vengono recepite dalla DTO ;

Vista e considerata, ai sensi della legge regionale 40/2009, art. 37 comma 4, la positiva valutazione del Comitato Strategico della Rete Telematica Regionale Toscana assunta in data 20/01/2011 in ordine alle modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP, di implementazione della stessa e di accesso nonché sulle regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nei procedimenti (allegato “A” alla presente deliberazione);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione al presente atto in data 10/02/2011;

Visto il parere espresso in sede di concertazione inter-istituzionale in data \_\_\_\_\_;

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto della positiva valutazione del Comitato strategico della Rete Telematica Regionale Toscana in ordine all'allegato “A” contenente, ai sensi dell'art. 37, comma 4, e 42, comma 7, della l.r. 40/2009:
  1. le modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti e di accesso da parte di soggetti pubblici e privati,
  2. le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nei procedimenti;
- 2) di approvare pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni della l.r. 40/2009 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), l'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto, in ordine a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 della l.r. 40/2009, che la data a decorrere dalla quale si applica il passaggio ad esclusive modalità telematiche di trasmissione al SUAP competente per territorio di tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché dei relativi documenti allegati, è quella già prevista dalle disposizioni di cui al d.p.r. 160/2010;
- 4) di stabilire che gli elenchi della documentazione e degli elaborati nonché la modulistica da utilizzare per gli adempimenti in materia di procedimenti edilizi per impianti produttivi di beni e servizi di cui all'art. 45 della l.r. 40/2009 devono essere inseriti nella banca dati regionale con le procedure e le modalità di cui all'allegato “A” alla presente delibera analogamente agli altri endoprocedimenti relativi all'insediamento di impianti produttivi ;
- 5) di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- 6) di demandare alla Direzione Generale Organizzazione e risorse l'attivazione, nella fase di avvio, di un monitoraggio dei processi di implementazione e gestione della banca dati regionale

SUAP e dei servizi di assistenza e supporto di cui all'allegato "A" al fine di assicurare la massima funzionalità del sistema assicurando a tal fine il coinvolgimento degli enti interessati;

- 7) di demandare alle Direzioni Generali competenti l'emanazione degli atti e lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione di quanto previsto.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f della l.r. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima l.r. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni.*

# ALLEGATO “A”

## 1. MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE SUAP.

La Banca Dati regionale SUAP è realizzata da Regione Toscana al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive.

La Banca Dati Regionale SUAP è organizzata e gestita da Regione Toscana – Giunta regionale.

I contenuti della Banca Dati regionale SUAP, vincolanti per tutti gli enti che aderiscono al sistema, in relazione ai singoli procedimenti constano dell'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati.

La Banca Dati Regionale SUAP è organizzata nelle seguenti parti:

- catalogo strutturato regionale dei procedimenti ed endoprocedimenti comprendente il sistema di denominazione e codificazione;
- schede, standard ed uniformi in ambito regionale, relative ad ogni singola attività economica censita dal catalogo e ad ogni singolo endoprocedimento necessario per intervenire sui fabbricati e sugli impianti;
- flussi informativi standard regionali relativi sia alle informazioni specifiche di ogni procedimento concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive sia ai dati che devono essere scambiati nella collaborazione fra enti che intervengono nel procedimento.

Al fine di realizzare la piena partecipazione degli enti coinvolti nell'elaborazione e nell'aggiornamento costante della banca dati regionale SUAP, nell'ambito dell'organizzazione della Direzione Tecnico-Operativa della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), è costituito il Tavolo Tecnico Regionale per lo sviluppo dei servizi Suap (TTR) con il compito di elaborare ed aggiornare i contenuti della Banca Dati Regionale SUAP e collaborare alla realizzazione dei servizi regionali di assistenza e supporto ai SUAP.

Il TTR è composto:

- dalla Regione Toscana - Giunta regionale;
- dai Comuni e dai coordinamenti territoriali dei SUAP favorendo la più ampia partecipazione e rappresentanza territoriale.

Per quanto riguarda la Regione Toscana - Giunta regionale, partecipa al TTR un dirigente individuato da ciascun Direttore Generale.

La presenza delle Direzioni generali della Giunta regionale è volta ad assicurare:

- la validazione degli aggiornamenti alle schede informative che compongono la Banca Dati Regionale SUAP;
- la collaborazione ai servizi di assistenza ai SUAP;

- l'analisi e l'approfondimento della normativa statale e regionale rilevante in materia di SUAP;
- l'informazione del TTR sulle proposte di legge, schemi di regolamento e circolari regionali che impattano sugli aspetti procedurali e di semplificazione nelle materie che interessano i procedimenti SUAP.

Il settore della Direzione Generale Organizzazione e Risorse competente in materia di infrastrutture e tecnologie assicura lo svolgimento di funzioni di indirizzo, di impulso e di supporto al TTR al fine di realizzare il migliore funzionamento della rete regionale dei SUAP.

Il dirigente del settore della Direzione Generale Organizzazione e Risorse competente in materia di infrastrutture e tecnologie presiede e coordina i lavori del TTR.

Per quanto riguarda i Comuni, partecipa al TTR un numero massimo di due soggetti per ciascuno degli enti, designati da questi in base all'esperienza maturata in materia di organizzazione e di sistemi informativi e di competenza in ambito di procedimenti SUAP.

Per quanto riguarda i coordinamenti territoriali dei SUAP, partecipa al TTR un rappresentante per ciascun coordinamento in luogo dei soggetti coordinati.

Il TTR si avvale, per le attività di elaborazione e aggiornamento relative ai procedimenti e agli endoprocedimenti, della collaborazione di appositi gruppi di lavoro tematici formati da esperti degli enti competenti (direzioni generali regionali, comuni, province e altri enti terzi) i quali formano la Rete degli Esperti. A tal fine, anche attraverso la promozione da parte della Giunta regionale di appositi accordi o convenzioni, è favorita la massima partecipazione degli enti interessati.

I contenuti della Banca Dati Regionale vengono approvati dal TTR e trasmessi al settore competente in materia di infrastrutture e tecnologie per l'inserimento sul sito istituzionale regionale per le imprese e sullo strumento tecnologico Rete regionale dei SUAP.

Nella elaborazione delle schede, della modulistica e dei flussi informativi, il TTR stabilisce quali siano le parti standard vincolanti per tutti gli enti del territorio e quali, invece, siano le parti integrabili a livello locale (localizzazione) per tener conto e recepire la regolamentazione locale. Ogni ente aderente può richiedere al TTR di modificare o integrare i contenuti della Banca dati regionale SUAP.

I componenti il TTR o gli esperti degli enti competenti, in caso di motivata urgenza, possono richiedere al settore competente in materia di infrastrutture e tecnologie di provvedere ad inserire nelle schede di spiegazione e nella modulistica un avviso provvisorio per gli utenti in cui si indica che la stessa non è più valida ed è in fase di revisione. Il TTR provvederà poi a validare tale decisione ed a modificare, nei tempi necessari, le schede e la modulistica.

La Regione assicura, avvalendosi del TTR e della Rete degli Esperti, i servizi di assistenza e supporto ai SUAP, in particolare attraverso un servizio di informazione finalizzato al costante aggiornamento in merito ai procedimenti relativi all'insediamento e all'esercizio delle attività produttive per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise fornendo risposta alle problematiche manifestate dai SUAP.

Le riunioni, le attività e le modalità di partecipazione alle attività del TTR e alla Rete degli Esperti da parte degli enti interessati sono disciplinate con regolamento di organizzazione assunto dal TTR nella prima riunione di insediamento e recepito dalla Direzione Tecnico-Operativa.

## **2. REGOLE TECNICHE PER LA CODIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E PER LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEGLI ATTI ALLE AMMINISTRAZIONI CHE INTERVENGONO NEI PROCEDIMENTI**

Le parti di cui è costituita la Banca Dati Regionale sono così strutturate:

1. il catalogo strutturato regionale dei procedimenti ed endoprocedimenti, comprendente il sistema di denominazione e codificazione, è basato sulla codifica ATECO anche ai fini di garantire l'interoperabilità con l'elenco delle attività produttive previsto ai sensi del d.p.r 160/2010. Tale catalogo è reso disponibile ai sistemi informativi dei SUAP in formato XML;
2. le schede, standard ed uniformi in ambito regionale, relative ad ogni singola attività economica censita dal catalogo e ad ogni singolo endoprocedimento necessario per intervenire sui fabbricati e sugli impianti sono strutturate in formato XML e contengono il codice del catalogo, le modalità di avvio del procedimento, i dati specifici dell'attività, gli endoprocedimenti previsti e i dati relativi a procedimenti a titolarità comunale (localizzazione);
3. flussi informativi standard regionali, basati sui contenuti delle schede, sono strutturati in formato XML e rendono disponibile al sistema informativo del SUAP aderente l'insieme dei dati che consentono l'avvio telematico dello specifico procedimento in cui è coinvolta la singola impresa che se ne avvale.

La Banca Dati Regionale, elaborata e aggiornata nelle modalità previste al punto 1, è resa disponibile ai soggetti destinatari attraverso un insieme specifico di servizi tra loro coordinati denominato “Interoperabilità di Rete Suap”

Attraverso i servizi di “Interoperabilità” il sistema informativo dei Suap può esporre le informazioni destinate alle imprese, gestire i servizi di accettazione telematica dei procedimenti, interoperare con gli enti terzi.

I servizi di “Interoperabilità di Rete Suap” sono implementati nell'infrastruttura per l'interoperabilità applicativa di Regione Toscana, denominata Cooperazione Applicativa Regionale Toscana (CART), e sono gestiti attraverso la conformità agli standard tecnologici e informativi di Regione Toscana (standard e.Toscana compliance) ai sensi dell'art. 25 della legge 54/2009.

Ogni sistema informativo interopera con l'infrastruttura regionale esclusivamente attraverso i suddetti servizi.

### **A. Servizi telematici in ambiente di Rete SUAP a titolarità dei comuni / suap.**

L'Ente aderente utilizza esclusivamente il sistema di “Interoperabilità Rete SUAP”, implementando le regole tecnologiche di Rete regionale SUAP.

Il sistema di “Interoperabilità Rete SUAP” consente le seguenti attività:

1. localizzazione delle attività concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive per ogni singolo Comune;
2. esposizione sul sito istituzionale del SUAP delle informazioni destinate alle imprese concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;
3. accettazione telematica delle pratiche;
4. gestione dei rapporti con gli enti terzi responsabili degli atti istruttori;
5. gestione delle conferenze di servizi;
6. invio delle comunicazioni e degli atti alle imprese;
7. possibilità di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche da parte delle imprese.

## **B. Servizi telematici in ambiente di Rete SUAP a titolarità degli altri enti che intervengono nei procedimenti**

L'Ente che interviene nei procedimenti utilizza esclusivamente il sistema di "Interoperabilità Rete SUAP" implementando le regole tecnologiche di Rete regionale SUAP.

Il sistema di "Interoperabilità Rete SUAP" consente le seguenti attività:

1. gestione dei rapporti con i Suap ;
2. partecipazione alle conferenze di servizi.

## **C. Cooperazione e rapporti con il sistema nazionale (Portale impresainungiorno)**

Il Sistema toscano dei servizi per le imprese interopera e si rapporta in maniera unitaria con il Sistema nazionale di cui al d.p.r. 160/2010 (Portale impresainungiorno). Per l'interoperabilità tra il Sistema toscano dei servizi per le imprese ed il Portale nazionale si applicano le disposizioni e le modalità del sistema pubblico di connettività (SPC) e le regole di coordinamento previste dalle strutture nazionali di gestione del Portale. Gli accordi di servizio relativi integreranno le regole di "Interoperabilità di Rete Suap" .

## **3. MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DA PARTE DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI CHE INTERVENGONO NEI PROCEDIMENTI**

I Comuni provvedono a:

- completare la sezione delle schede informative e dei dati con le localizzazioni necessarie in ogni Ente in rapporto ai regolamenti comunali ed ai procedimenti comunali specifici e a curarne il costante aggiornamento;
- adeguare i propri sistemi informativi all'Interoperabilità di rete SUAP che consente un costante aggiornamento della banca dati regionale attraverso le localizzazioni di competenza, in modo da garantire così la coincidenza tra la Banca Dati locale esposta attraverso il sito istituzionale del SUAP e la Banca Dati Regionale SUAP (localizzata) esposta attraverso il Sito istituzionale regionale per le imprese e in modo da assicurare i servizi telematici di cui al paragrafo 2 punto A.

Gli enti terzi coinvolti nei procedimenti di competenza dei SUAP (le Direzioni Regionali competenti, gli URTAT, le ASL, ARPAT, le Province e gli altri enti coinvolti del sistema regionale) provvedono a:

- dotare o modificare i loro sistemi informativi adeguandoli ai contenuti della Banca Dati Regionale e, poi, a curarne il costante aggiornamento in rapporto alle eventuali modifiche apportate alla stessa dal TTR;
- realizzare e mantenere servizi che consentono l'interoperabilità telematica con i SUAP per il necessario scambio di informazioni relative ai procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive.

Il regime di interoperabilità telematica con gli enti terzi statali che intervengono nei procedimenti è garantito da accordi stipulati da Regione Toscana con gli enti stessi.

#### **4. MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI REGIONALE ED AI SERVIZI CONTENUTI NEL SITO ISTITUZIONALE REGIONALE PER LE IMPRESE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

La Banca Dati regionale è proprietà della Regione Toscana, è accessibile esclusivamente attraverso i servizi di Interoperabilità di Rete Suap ed è correlata all'accettazione delle regole e dei principi sopra indicati in merito alle modalità di implementazione della stessa.

I dati contenuti nel sito istituzionale regionale per le imprese relativi alle informazioni concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive sono pubblici, a disposizione di chiunque sia interessato e sono altresì esposti sui siti istituzionali dei SUAP aderenti.

I servizi di assistenza e supporto ai SUAP sono destinati esclusivamente ai SUAP.

L'accesso alla Banca dati regionale e ai servizi di assistenza e supporto ai SUAP è autorizzato dal dirigente regionale che presiede e coordina il TTR. L'autorizzazione agli enti aderenti al Sistema è rilasciata esclusivamente ai soggetti competenti che sono sottoposti all'impegno:

- di utilizzare esclusivamente la banca dati regionale e i servizi di assistenza e supporto ai SUAP per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, conformandosi alle specifiche tecniche del sistema;
- di rendere pubblici sul sito istituzionale del SUAP i dati contenuti nel sito istituzionale regionale per le imprese relativi alle informazioni e ai procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive.